



Congresso Studentesco MoReMED

Statuto Interno del Comitato Organizzatore

Caratteristiche e Finalità

Art 1. Il Congresso Studentesco MoReMED è un progetto universitario studentesco istituito su approvazione dei consigli di area medica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Come tale, il progetto non è indipendente e il Comitato Organizzatore risponde delle sue azioni agli organi universitari da cui deriva l'esistenza.

Art 2. Il Congresso Studentesco MoReMED è un progetto senza fini di lucro.

Art 3. Tutti i membri del Comitato Organizzatore del Congresso Studentesco MoReMED rappresentano in questa veste i propri colleghi, rispondendo dell'onere e dell'onore di dover mantenere una condotta integra e imparziale. Tali membri detengono la fiducia professionale, morale e umana dei docenti dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dei loro colleghi tutti e hanno il dovere di contribuire a garantire nel tempo il beneficio di questa collaborazione.

Composizione

Art 4. Il Congresso Studentesco MoReMED vede la propria gestione delegata ad un Comitato Organizzatore composto da 5 membri per ciascun anno accademico del Corso di Laurea in Medicina & Chirurgia dal 4° al 6° anno, più 3 membri dell'anno 3°, per un totale di 18 membri. Il Comitato Organizzatore ha il compito di garantire al suo interno equità tra i generi, mantenendo un rapporto uomini:donne compreso tra 3:2 e 2:3. I membri del Comitato hanno diritto e dovere di partecipare alle sedute e diritto di voto durante tali incontri.

Art 5. In caso di necessità, è possibile la nomina di collaboratori esterni al Comitato Organizzatore, i quali saranno tuttavia privi dei poteri conferiti ai membri del Comitato e per la cui nomina si rimanda all'art.17.

Art 6. Il Comitato Organizzatore è guidato da un Presidente e un Vice-Presidente. La candidatura (e dunque la successiva elezione) ad entrambe queste cariche è accessibile a studenti dell'Anno 5° e dell'Anno 6°, tuttavia da considerarsi preferibile da parte di studenti dell'Anno 6°. I candidati a tali cariche debbono avere precedentemente sostenuto almeno un mandato all'interno del Comitato Organizzatore per potersi proporre. A Presidente e Vice-Presidente spetta la gestione dell'intero progetto, che deve essere realizzata di comune accordo. A Presidente e Vice-Presidente è in aggiunta affidato il compito di supervisione su attività e azioni svolte dai singoli membri del Comitato Organizzatore, da cui ne deriva l'assunzione di responsabilità morale sulle eventuali conseguenze.

Art 7. In sostegno alle due cariche principali di Presidente e Vice-Presidente, il Comitato Organizzatore dispone di "cariche apicali", il cui numero e la cui denominazione sono a discrezione del Presidente, per un massimo di 5. La candidatura a tali cariche è da considerarsi riservata a studenti che hanno conseguito almeno un mandato precedente all'interno del Comitato.

Art 8. Il Comitato Organizzatore è affiancato da membri onorari dalla qualifica di Past-Presidents, identificati rispettivamente nelle figure di Presidente e Vice-Presidente dell'edizione conclusa, qualora questi decadano. Tali membri hanno il compito di favorire la transizione tra le due edizioni e cooperare con Presidente e Vice-

Presidente vigenti laddove se ne presenti la necessità. I poteri di rappresentanza e partecipazione di tali membri sono affidati esclusivamente alla delega che Presidente e Comitato Organizzatore, con votazione collegiale con soglia al 75%, possono conferire agli stessi nei diversi momenti delle attività organizzative.

Art 9. Il Comitato Organizzatore è affiancato da 2 membri onorari dalla qualifica di “Fondatori”: Emiliano Barbieri (nato a Montecchio Emilia il 20/10/1992) e Giuseppe Esposito (nato a Modena il 09/01/1991). Tali membri, in qualità di fondatori originari del progetto, possono essere consultati dai membri del Comitato Organizzatore nei diversi momenti delle attività organizzative.

Art 10. Il Comitato Organizzatore è affiancato da una Segreteria Scientifica di docenti che ha il compito di accompagnare il Comitato nelle sue azioni, controllarlo nell’agire e sostituirlo nei compiti dove la componente studentesca non detenga sufficienti competenze. Tale Segreteria Scientifica è nominata di comune accordo tra Comitato Organizzatore e docenti della Facoltà di Medicina & Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Rinnovo cariche

Art 11. Il rinnovo del Comitato Organizzatore segue un iter prestabilito: rispettivamente votazione di Presidente, Vice-Presidente, indicazione del numero e del nome delle aree apicali come da specifica dell’art.7, votazione cariche apicali e votazione dei nuovi membri del Comitato, con le modalità previste nei successivi articoli.

Art 12. Tutte le votazioni avvengono con voto collegiale e palese, secondo le specifiche indicate nei successivi articoli.

Art 13. Tutte le votazioni sono effettuate dai membri del Comitato Organizzatore ancora vigente, i.e. il Comitato Organizzatore dell’edizione conclusa, ivi compresi i membri uscenti come da specifica dell’art.16. Solo al termine del rinnovo di tutte le sue componenti il Comitato Organizzatore si scioglie e le nuove cariche divengono effettive. A discrezione di Presidente e Vice-Presidente appena eletti, la nomina dei membri del venturo 3° anno può essere differita, per permettere ai candidati il superamento del blocco tra il 2° e il 3° anno accademico previsto dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia UNIMORE. In tal caso il Comitato Organizzatore si scioglie e le nuove cariche divengono effettive, pur essendo il nuovo Comitato temporaneamente composto da 15 membri. All’inizio dell’anno accademico successivo il Comitato Organizzatore dell’edizione conclusa, ivi compresi i membri uscenti ed esclusi i membri da poco nominati, dovrà procedere alla votazione e nomina dei membri rimanenti.

Art 14. Ogni candidato, indipendentemente dalla carica a cui ambisce, necessita di almeno il 75% dei voti del Comitato Organizzatore per poter essere eletto. Nel caso in cui la votazione non porti al conseguimento del quorum prestabilito, la votazione si ripete con ballottaggio tra i 2 candidati che avevano conseguito più voti nel turno precedente, e con soglia al 50% +1 dei voti.

Art 15. Il Comitato rinnova ogni anno 5 dei suoi membri, decaduti come da specifica dell’art.16: 3 afferenti al venturo Anno 3° e 2 al venturo Anno 4°. Ai suddetti 5 membri, se necessario, si devono aggiungere ulteriori nuove nomine in caso di ritiro di membri non giunti al loro naturale decadimento. Compito del Comitato è raccogliere e valutare tutte le candidature prima di procedere a votazione interna come da specifica degli art.12-13-14. A seguito dell’esito della votazione vengono nominati i nuovi membri effettivi.

Art 16. Decadono automaticamente a seguito del compimento del rinnovo del Comitato Organizzatore tutti i membri laureati e/o i membri del 6° Anno Accademico in corso indipendentemente dal conseguimento del titolo magistrale. Tale rinnovo deve essere svolto entro e non oltre la fine del mese di Settembre.

Art 17. La nomina di collaboratori esterni è proposta dal Presidente al Comitato Organizzatore, direttamente o su indicazione degli apicali, e posta ad approvazione del Comitato stesso. La soglia per l'autorizzazione a tale presa d'incarico è posta al 75%.

Art 18. Il Comitato Organizzatore conferisce ai propri membri e collaboratori un mandato annuale. Il rinnovo è automatico per i membri del Comitato, salvo richiesta esplicita di ritiro da presentare dal termine del Congresso entro e non oltre il termine di Agosto al Presidente. Automatico è invece il decadimento per i collaboratori esterni, per il cui eventuale rinnovo è necessaria nuova nomina come da specifica dell'art.17.

Acquisizione cariche

Art 19. Una volta avvenute le nomine, come da specifiche indicate nei rispettivi articoli, il definitivo conferimento della carica è da considerarsi subordinato alla firma del modulo "Modulo di delega", allegato allo statuto. In aggiunta, come da specifica dell'art.13, le nuove cariche divengono effettive solo al termine del completamento del nuovo Comitato Organizzatore.

Modifiche statuto

Art 20. Il potere di modifica dello statuto è a carico di Presidente e Vice-Presidente vigenti, che devono esercitarlo di comune accordo. Modifiche allo statuto possono essere effettuate in ogni momento. Ogni modifica necessita l'approvazione di almeno il 85% dei membri del Comitato Organizzatore.